

<http://www.nascitacostituzione.it/index.htm>

art.30 Costituzione

Evoluzione dell'Articolo

Il [18 settembre 1946](#) la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare, le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate ove occorra, dallo stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

Pur non parlando esplicitamente di figli legittimi o illegittimi, dalla discussione in Commissione è emerso che con nella dizione «ogni fanciullo» sono compresi anche i figli illegittimi.

Il [20 settembre 1946](#) la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

*«Qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi.
Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino».*

Il [26 ottobre 1946](#) nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 18 settembre 1946:

Art. 4.

Protezione della maternità e dell'infanzia.

«La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità. Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

Il seguente articolo, concordato con un articolo approvato il 19 settembre 1946(vedi commento all'articolo 31), sostituisce quello approvato nella seduta del 20 settembre 1946:

Art. 5.

Protezione della famiglia.

«La Repubblica assicura alla famiglia condizioni economiche necessarie alla sua difesa e al suo sviluppo.

Qualora la famiglia si trovi nell'impossibilità di educare i figli, è compito dello Stato di provvedervi.

Tale educazione si deve compiere nel rispetto della libertà del cittadino».

Il [7 novembre 1946](#) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale ed economica dei coniugi, lo Stato provvede in modo da assicurare l'adempimento di tali compiti».

Il [12 novembre 1946](#) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La legge detta le norme per la efficace protezione dei figli nati fuori del matrimonio».

Il [16 gennaio 1947](#) la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso i figli nati nel matrimonio.

La legge garantirà ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili o sociali».

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 25.

È dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di provata incapacità morale o economica la Repubblica cura che siano adempiuti tali compiti.

I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali.

La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, favorendo ed istituendo gli organi necessari a tale scopo.

Il [23 aprile 1947](#) l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità la legge provvede a che siano assolti tali compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità».

**Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in
Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:**

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede all'adempimento dei loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti della famiglia legittima.

La legge detta le norme ed i limiti, per la ricerca della paternità.

Il [22 dicembre 1947](#), nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che è stato chiesto e accettato di tornare, nel secondo comma, alla dizione «a che siano assolti i loro compiti», e che al terzo comma, per un errore di stampa, sono state omesse le parole «dei membri» prima di «della famiglia legittima».

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

[To add a link bar to this page, you must first save it to a Web server that is running the FrontPage Server Extensions 2002 or SharePoint Services.] [Click here to refresh](#)

[Home](#)

A cura di [Fabrizio Calzaretti](#)

Art.33 Costituzione

Evoluzione dell'Articolo

Il [19 settembre 1946](#) la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«L'istruzione è un bene sociale.

È dovere dello Stato organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa.

L'insegnamento primario elementare è gratuito e obbligatorio per tutti.

Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini.

All'istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».

Il [23 ottobre 1946](#) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo (l'articolo non è completo in quanto la discussione di alcune sue parti è stata rimandata):

«L'arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti».

«Ogni cittadino ha il diritto di ricevere un'adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e l'adempimento dei compiti sociali».

«L'istruzione primaria, media, superiore, è tra le precipue funzioni dello Stato».

«Per assicurare, un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato».

Il [24 ottobre 1946](#) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo quale seconda parte di un articolo la cui prima parte discussa in seguito non viene approvata:

«alle scuole e agli alunni di esse parità di trattamento nei confronti di quelli delle scuole statali».

Approva inoltre il primo comma dell'articolo:

«Chiunque, ente o singolo, può aprire scuole ed istituti di educazione».

Non essendo stata approvata la prima parte del secondo comma dell'articolo, al termine della seduta il Presidente «invita i relatori a rifondere completamente l'articolo, sia pure tenendo conto degli orientamenti manifestatisi nel corso della discussione».

Il [26 ottobre 1946](#) nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 19 settembre 1946:

Art. 6.

Diritto all'istruzione.

«L'istruzione è un bene sociale. È dovere dello Stato di organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa. L'insegnamento primario è gratuito ed obbligatorio per tutti. Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini. All'istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».

Il [29 ottobre 1946](#) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l'organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza».

Tale testo viene inserito dopo il comma terzo dell'articolo approvato il 23 ottobre 1946 che assume quindi la seguente formulazione:

«L'arte e la scienza sono libere e liberi sono i loro insegnamenti.

«Ogni cittadino ha il diritto di ricevere un'adeguata istruzione ed educazione per lo sviluppo della propria personalità e l'adempimento dei compiti sociali.

«L'istruzione primaria, media, superiore, è tra le precipue funzioni dello Stato.

«Lo Stato detta le norme generali in materia di istruzione e l'organizzazione scolastica è sotto la sua vigilanza.

«Per assicurare, un imparziale controllo dello svolgimento degli studi, ed a garanzia della collettività, la legge dispone che i titoli legali di ammissione agli studi superiori e di abilitazione professionale siano conferiti mediante esame di Stato».

Approva inoltre il seguente articolo:

«La scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà di insegnamento.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti per la sua parificazione, deve assicurarle una libertà effettiva, ed a parità di condizioni didattiche deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento.

Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli, a qualsiasi scuola appartengano, sono conferite mediante pubblici concorsi».

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 27.

L'arte e la scienza sono libere; e libero è il loro insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti statali; riconosce ad enti ed a privati la facoltà di formare scuole ed istituti d'educazione.

Le scuole che non chiedono la parificazione sono soggette soltanto alle norme per la tutela del diritto comune e della morale pubblica.

La legge determina i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parificazione e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.

Per un imparziale controllo ed a garanzia della collettività è prescritto l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.

Il [29 aprile 1947](#) l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni equipollenza di trattamento scolastico rispetto agli alunni degli istituti statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi, nonché per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Alle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, è riconosciuto il diritto di darsi autonomi ordinamenti, nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato».

**Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in
Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:**

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, assicura ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la loro conclusione e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Il [22 dicembre 1947](#), nella seduta antimeridiana, l'onorevole Ruini, a nome del Comitato di coordinamento, comunica che al quarto comma è stato chiesto e approvato di tornare alla dizione «deve assicurare» invece di «assicura ».

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

[Home](#)

Evoluzione dell'Articolo

Il [19 settembre 1946](#) la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«L'istruzione è un bene sociale.

È dovere dello Stato organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa.

L'insegnamento primario elementare è gratuito e obbligatorio per tutti.

Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini.

All'istruzione dei poveri, che siano meritevoli di frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».

Il [26 ottobre 1946](#) nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 19 settembre 1946:

Art. 6.

Diritto all'istruzione.

«L'istruzione è un bene sociale. È dovere dello Stato di organizzare l'istruzione di qualsiasi grado, in modo che tutti gli idonei possano usufruire di essa. L'insegnamento primario è gratuito ed obbligatorio per tutti. Le scuole di gradi superiori sono accessibili a coloro che dimostrino le necessarie attitudini. All'istruzione dei poveri, che siano meritevoli di

frequentare le scuole di gradi superiori, lo Stato provvede con aiuti materiali».

Il [29 ottobre 1946](#) la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti articoli:

«La scuola non statale è libera ed ha pieno diritto alla libertà di insegnamento.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi della scuola non statale e nel determinare i requisiti per la sua parificazione, deve assicurarle una libertà effettiva, ed a parità di condizioni didattiche deve garantire agli alunni degli istituti non statali parità di trattamento.

Tutte le provvidenze statali a favore degli alunni capaci e meritevoli, a qualsiasi scuola appartengano, sono conferite mediante pubblici concorsi».

«La scuola è aperta al popolo. Ogni cittadino ha diritto a tutti i gradi di istruzione, senza altra condizione che quella dell'attitudine e del profitto.

La legge detta le norme le quali, mediante borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, garantiscono ai più capaci e meritevoli l'esercizio di tale diritto.

L'insegnamento primario e post-elementare, da impartire in otto anni, è obbligatorio e gratuito, almeno fino al quattordicesimo anno di età».

«Lo Stato deve diffondere con ogni mezzo la cultura popolare e professionale e favorire in tal senso le private iniziative».

Art. 34 Costituzione

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 28.

La scuola è aperta al popolo.

L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso agli alunni di scuole statali e parificate.

Il [30 aprile 1947](#) l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«La scuola è aperta a tutti.

«L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

«I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

«La Repubblica assicura l'esercizio di questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, da conferirsi per concorso».

**Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in
Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:**

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

A cura di [Fabrizio Calzaretti](#)